



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1595

Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio

18/12/2022 - 03:55

Indice

1. DDL S. 1595 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1595	4

1. DDL S. 1595 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1595
XVIII Legislatura

Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio

Iter

9 dicembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1595

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Roberta Pinotti](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **5 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 162 del 5 novembre 2019.

Classificazione TESEO

SERVIZIO CIVILE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), DOVERI (Art.2), PROTEZIONE CIVILE (Art.2), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.2), REGIONI (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.2), CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), INDENNITA' SPECIALI (Art.2), SEDE DEL SERVIZIO (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (Art.2), COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO (Art.2), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 9 dicembre 2019.

Annuncio nella seduta n. 171 del 9 dicembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1595

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1595

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PINOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2019

Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio

Onorevoli Senatori. - Sono passati poco meno di vent'anni dall'inizio del percorso legislativo che ha portato alla sospensione dell'obbligo di leva: al fine di costituire un esercito di professionisti, la legge 14 novembre 2000, n. 331, conferiva al Governo la delega a provvedere alla graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, sospendendo la leva militare e, contestualmente, anche il servizio civile obbligatorio alternativo.

La storia della nostra Repubblica è stata caratterizzata da un ininterrotto periodo di pace, durante il quale l'attività delle Forze armate si è trasformata: non più finalizzata alla difesa dei confini nazionali, ma proiettata in una dimensione internazionale, attraverso la partecipazione alle missioni internazionali fuori area di *peace-keeping* e *peace enforcing*.

Il servizio di leva non ha quindi avuto l'esclusiva funzione di addestramento militare, in vista di una possibile mobilitazione difensiva, ma ha rappresentato anche un vero e proprio momento di crescita: per molti dei nostri giovani ha costituito la prima occasione per uscire dal paese o dal piccolo centro natio; per tutti è stata un'impareggiabile opportunità di conoscenza reciproca e socializzazione. In poche parole, una palestra in cui allenarsi per prepararsi alla « vita ».

L'intervento, pur apprezzabile, con cui, attraverso la legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il servizio civile volontario non ha tuttavia pienamente sostituito, principalmente sotto l'aspetto quantitativo, quel senso di appartenenza a un gruppo, che - come molti ricordano - si formava nel periodo del servizio di leva.

Siamo convinti che oggi - seppure in una società profondamente trasformata - risulta ancor più rilevante offrire nuovamente un tale « momento unificante » ai nostri giovani, i quali peraltro non appartengono tutti alla « generazione Erasmus » né sono necessariamente globalizzati.

Viviamo in una « società liquida », come l'ha efficacemente definita Bauman, caratterizzata da una vera e propria crisi del concetto di comunità e nella quale emerge un individualismo sfrenato, dove ciascuno non è più compagno di strada, ma antagonista dell'altro, da cui guardarsi.

I giovani sono le vittime principali di questo soggettivismo: mancando ogni punto di riferimento, il mondo ideale tende a dissolversi in una sorta di sfrenata anomia e le uniche soluzioni per il giovane, senza punti di riferimento, sono l'apparire a tutti i costi e il consumismo.

Il ricorso sfrenato alla tecnologia rende il quadro ancor più grave. Attraverso l'uso spasmodico dei *social media* si è convinti di essere sempre in compagnia per il solo fatto di poter condividere ogni singolo attimo della propria vita e controllare quella degli altri. Si è certi di essere sempre informati responsabilmente, per il solo fatto di avere innumerevoli fonti di informazione letteralmente a portata di mano sugli *smartphone*. Si tratta però di mere illusioni, dal momento che le nuove tecnologie allontanano, in molti casi, sempre più dalle relazioni sociali autentiche, soprattutto quando a fruire di tali strumenti sono i soggetti maggiormente tecnologici ovvero i giovani.

Il contesto globale è cambiato, così come il senso della famiglia, sempre più disgregata e meno efficace. E neanche la scuola riesce sempre a intervenire, a prevenire e aiutare in concreto per superare

questi disagi generazionali ma talvolta è anzi involontario teatro di tristi episodi di cronaca che tale degrado confermano e sottolineano.

Si rivela sempre più necessario e urgente un cambio di passo: risulta fondamentale aiutare le giovani generazioni a passare « dalla solitudine della rete al fare rete » come lucidamente affermato, ossia a riscoprire il valore del capitale umano attraverso le reti di socializzazione e sostegno.

Con la previsione di un servizio civile obbligatorio, quale quello delineato dal presente disegno di legge, le istituzioni potranno aiutare i giovani a valorizzare l'empatia nei confronti degli altri, a sviluppare lo spirito di servizio e la capacità di stare al mondo comprendendo le esigenze di chi è più debole.

Il servizio civile che si intende rendere obbligatorio non va, di contro, concepito come un'impropria e forzata spinta alla socializzazione, ma come una miscela di erogazione di prestazioni sociali tramite attivazione della società civile e di formazione ed educazione alla cittadinanza e alla convivenza in una comunità plurale.

Si delinea come un'esperienza di « cittadinanza attiva », che non si limiterà ad aiutare i giovani a formarsi come « bravi cittadini », ma contribuirà a dare nuova linfa all'intera società. Un'esperienza che, in un momento successivo, potrebbe anche diventare una possibilità di lavoro per molti di loro. Con il presente disegno di legge, come previsto nell'articolo 1 che ne definisce finalità e oggetto, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale, al fine di potenziare i percorsi di formazione sociale, civica, culturale e professionale intesi ad elevare i livelli di cittadinanza attiva.

Con i suddetti decreti legislativi si dovrà provvedere in particolare all'ampliamento della vigente disciplina in materia di servizio civile universale, su base volontaria, attraverso l'istituzione di un servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani di età compresa fra i diciotto e i diciannove anni di età.

L'articolo 2 definisce i principi e i criteri direttivi generali a cui deve attenersi l'attività normativa del Governo.

Nello specifico, è prevista l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il diciannovesimo, finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, in riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica assicura i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali a cui prende parte, nonché dall'articolo 9, dedicato alla promozione della cultura.

Inoltre è prevista l'adozione di uno specifico meccanismo di programmazione, d'intesa con i comuni e con le regioni, dei contingenti di giovani italiani di età compresa tra i diciotto e i diciannove anni da avviare al servizio civile universale obbligatorio tramite bando e da impiegare nei settori di intervento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40; nello specifico: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Viene altresì prevista la possibilità di concedere all'interessato due rinvii, ciascuno della durata di sei mesi, per motivi di salute, di famiglia o di lavoro, nonché la previsione della sua successiva decadenza dal diritto-dovere di assolvere all'obbligo del servizio civile universale obbligatorio qualora persistano le citate cause impeditive.

Si stabilisce poi che le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale obbligatorio siano attribuite allo Stato, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, al capo VI, disciplina compiutamente le fasi di controllo di gestione e verifica dell'attività svolte, nonché di valutazione dei risultati dei programmi di intervento raggiunti.

Attraverso un diretto coinvolgimento delle regioni è, invece, prevista la realizzazione di specifici programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore, con possibilità per tutti questi enti di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.

Infine è richiesto che nei decreti delegati sia prevista l'estensione della validità dell'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche per il servizio civile universale obbligatorio e l'iscrizione di diritto nel medesimo albo delle associazioni combattentistiche e d'arma giuridicamente riconosciute e vigilate dal Ministero della difesa.

Le associazioni d'arma, infatti, costituiscono una consolidata e storica espressione della continuità tra i militari in servizio e in congedo. Costituitesi dopo la promulgazione nel 1848 dello Statuto di Carlo Alberto, che introduceva il diritto di associazione, a preciso scopo di solidarietà, se ne contano oggi quasi trenta, diffuse capillarmente con le proprie, numerose sezioni su tutto il territorio nazionale. Sono formalmente riconosciute dal Ministero della difesa come enti morali, apolitici e senza fini di lucro, sui quali il Ministero stesso esercita alta vigilanza e iscritte in un apposito albo, istituito con decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982.

Nel mondo attuale a forte spinta individualistica, tale esperienza si propone come riferimento per tutti i militari in servizio e in pensione che intendano partecipare ad un progetto di vita come rinnovato « servizio », che consenta di mantenersi solidali, uniti e proficuamente attivi, ovunque ciò sia richiesto o realizzabile. La maggior parte delle associazioni d'arma si pone a disposizione delle autorità costituite, locali e nazionali, per il servizio alla collettività, sia in veste di ordinario ausilio alla vita e al benessere dei cittadini, sia per interventi in caso di emergenza attraverso proprie componenti specialistiche di protezione civile, tendendo a realizzare concretamente ogni forma di solidarietà, mediante attività sportive e culturali di vario genere ed iniziative di valore sociale.

Nei medesimi decreti andrà altresì prevista l'estensione dei criteri e delle modalità per le procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche per il servizio civile universale obbligatorio. Infine in tali criteri è previsto che la suddetta estensione si riferisca anche ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricompresi nei fondi già appostati a livello centrale per il sostegno al servizio civile su base volontaria.

Sono poi indicati i criteri da seguire in ordine alla durata del servizio civile universale obbligatorio: si fa riferimento a un periodo di sei mesi complessivi, frazionabili in impegni settimanali globalmente non inferiori a venti ore, per un totale di quattrocentottanta ore, di cui almeno venti dedicate alla formazione generale ed almeno sessanta alla formazione specifica per il programma d'intervento relativo al previsto impiego dell'interessato. Le scansioni temporali di tali diverse previsioni sono quelle che, secondo le valutazioni effettuate, meglio coniugano l'esigenza di realizzare dei programmi formativi e di impegno sociale e lavorativo concreti ed efficaci con la pur rilevante necessità di non determinare un eccessivo distoglimento dei giovani interessati dalle proprie attività di studio, lavoro ed altre cure.

Nella delega è espressamente prevista la gratuità dell'impegno per i giovani chiamati a svolgere il servizio civile universale obbligatorio. Si specifica però che ai giovani chiamati a svolgere il servizio civile universale obbligatorio in costanza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sia riconosciuto non solo il diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma anche la percezione di un'indennità, a carico dell'erario, per ciascuna settimana di servizio civile prestato, pari al 25 per cento della retribuzione mensile che avrebbero ordinariamente percepito in via contrattuale.

In ordine al luogo di svolgimento del servizio, la presente delega prevede che il servizio civile universale obbligatorio venga svolto sul territorio del comune di residenza o di quelli limitrofi; anche in questo caso si è inteso in tal modo coniugare la necessità, eminentemente formativa, che i giovani possano impegnarsi in favore di realtà che riguardano il loro territorio di origine e di vita, « toccandole con mano », con la premessa di non interferire in maniera eccessiva con le abitudini e con le esigenze degli interessati e dei rispettivi nuclei famigliari, in uno con la conforme necessità di non determinare

spese aggiuntive per gli interessati. Andrà tuttavia considerata la possibilità che, qualora di gradimento dell'interessato, il servizio civile universale obbligatorio possa essere svolto al di fuori della regione di appartenenza anagrafica, ovvero in un altro Paese dell'Unione europea.

Il legislatore delegato è altresì chiamato a prevedere precise norme di comportamento alle quali l'operatore del servizio civile universale obbligatorio debba attenersi durante lo svolgimento delle proprie attività, e le relative sanzioni nel caso della violazione di tali regole.

È previsto che siano disciplinate le modalità per il rilascio di un attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio al termine del periodo, qualora l'interessato non sia incorso in alcuna violazione delle norme di comportamento, nonché la possibilità di inserimento fra i titoli che attribuiscono punteggio incrementale in qualunque concorso pubblico e che possono essere considerati dalle università ai fini dell'attribuzione di crediti formativi; è altresì prevista una maggiorazione del punteggio incrementale per gli operatori che abbiano svolto il servizio civile universale al di fuori della propria regione ovvero in altro Paese europeo.

Il possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio sarà anche considerato quale requisito di partecipazione alla riserva di posti nel pubblico impiego di cui all'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare.

È disposto, infine, che la funzione di coordinamento delle iniziative regionali finalizzate ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani in possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio, mediante convenzioni con enti, società ed aziende, sia attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 4, contenente le disposizioni finali, prevede che le disposizioni *de quo* si applichino nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di potenziare i percorsi di formazione sociale, civica, culturale e professionale intesi ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, in attuazione degli articoli 2, 3, 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizio civile universale.

2. Con i decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, si provvede all'ampliamento della vigente disciplina in materia di servizio civile universale, prevedendo l'istituzione di un servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani di età compresa fra i diciotto e i diciannove anni.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del servizio civile universale obbligatorio per i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il diciannovesimo finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 9 della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, d'intesa con i comuni e con le regioni, dei contingenti di giovani italiani di età compresa tra i diciotto ed i diciannove anni da avviare al servizio civile universale obbligatorio tramite bando e da impiegare nei settori di intervento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

- c)* previsione della possibilità di concedere all'interessato due rinvii, ciascuno della durata di sei mesi, per motivi di salute, di famiglia o di lavoro nonché previsione della sua successiva decadenza dal diritto-dovere di assolvere all'obbligo del servizio civile universale obbligatorio qualora persistano le citate cause impeditive;
- d)* attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale obbligatorio, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- e)* realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore con possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;
- f)* previsione che la validità dell'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sia mantenuta ed estesa al servizio civile universale obbligatorio e iscrizione di diritto nel medesimo albo delle associazioni combattentistiche e d'arma giuridicamente riconosciute e vigilate dal Ministero della difesa;
- g)* estensione al servizio civile universale obbligatorio dei criteri e delle modalità per le procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale obbligatorio a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
- h)* previsione che la durata del servizio civile universale obbligatorio sia pari a sei mesi complessivi, frazionabili in impegni settimanali globalmente non inferiori a venti ore, per un totale di quattrocentottanta ore, di cui almeno venti dedicate alla formazione generale e almeno sessanta alla formazione specifica per il programma d'intervento relativo al previsto impiego dell'interessato;
- i)* previsione della gratuità dell'impegno per i giovani chiamati a svolgere il servizio civile universale obbligatorio;
- l)* previsione, per i giovani chiamati a svolgere il servizio civile obbligatorio universale in costanza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, del diritto al mantenimento del posto di lavoro nonché alla percezione di un'indennità, a carico dell'erario, per ciascuna settimana di servizio civile prestato, pari al 25 per cento della retribuzione mensile che avrebbero ordinariamente percepito in via contrattuale;
- m)* previsione che il servizio civile universale obbligatorio sia svolto sul territorio del comune di residenza o di quelli limitrofi e previsione della possibilità che, su base volontaria, il servizio civile universale obbligatorio possa essere svolto al di fuori della regione di appartenenza anagrafica ovvero in un altro Paese dell'Unione europea;
- n)* previsione delle norme di comportamento alle quali l'operatore del servizio civile universale obbligatorio deve attenersi e delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle medesime;
- o)* previsione del rilascio di un attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio qualora l'interessato non sia incorso in alcuna violazione delle norme di comportamento;
- p)* previsione dell'inserimento dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio fra i titoli che attribuiscono punteggio incrementale in qualunque concorso pubblico e che possono essere considerati dalle università ai fini dell'attribuzione di crediti formativi e previsione di una maggiorazione del punteggio incrementale per gli operatori che abbiano svolto il servizio civile universale al di fuori della propria regione ovvero in altro Paese europeo;
- q)* previsione della partecipazione dei giovani in possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio alla riserva di posti nel pubblico impiego prevista dall'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- r)* previsione dell'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della funzione di coordinamento delle iniziative regionali finalizzate ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani in

possesso dell'attestato di lodevole svolgimento del servizio civile universale obbligatorio, mediante convenzioni con enti, società e aziende, anche private.

Art. 3.

*(Procedura di adozione
dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri diretti e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

